

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

zione relativa all'esame, voi ben comprenderete che esclude tutte le altre disposizioni per il noto adagio: *qui de uno dicit, de altero negat*. Ma la chiarezza essendo sempre un pregio delle leggi, e l'aggiunta proposta dall'onorevole Samarelli essendo intesa appunto ad escludere ogni dubbio, io non ho nessuna difficoltà ad acconsentire che sia introdotta nell'articolo.

L'onorevole Indelli mi raccomandava particolarmente quegli scrivani che sono stati chiamati, in virtù della nuova legge, al servizio militare, e mi esprimeva il desiderio che a questi funzionari, i quali per una causa nobile e patriottica hanno dovuto lasciare momentaneamente il loro servizio giudiziario, sia usato ogni possibile riguardo.

Con piacere aderisco alla raccomandazione dell'onorevole Indelli, e posso bene assicurarlo che essa tanto risponde alla disposizione dell'animo mio, che, anche quando egli non l'avesse fatta sentire in quest'Aula colla sua voce, io avrei certamente interpretato la disposizione della legge nel modo più benigno ed equo a favore di questi funzionari che dalla milizia ritornano alla giustizia.

Rimanga quindi inteso che il Governo userà tutti i possibili riguardi a questi scrivani, allorchè, lasciando le bandiere del servizio militare, ritorneranno alle aule giudiziarie.

Infine un ultimo desiderio è stato espresso dall'onorevole Della Rocca, il quale osservava che questa legge contiene una disposizione già votata che determina la proporzione con cui d'ora in avanti gli aggiunti giudiziari ed i pretori saranno chiamati ad occupare i posti di giudici nei tribunali. La legge stabilisce che per tre quarti questi posti siano riservati ai pretori, e per un quarto agli aggiunti giudiziari.

Teme l'onorevole Della Rocca che questa disposizione pregiudichi i diritti acquisiti dagli aggiunti giudiziari; per conseguenza egli mi raccomanda che sia mantenuta intatta la loro posizione giustamente encomiandone i buoni servizi.

Debbo anzitutto fare osservare alla Camera che la legge giudiziaria non assegna alcun diritto nè ai pretori, nè agli aggiunti giudiziari nelle promozioni ai posti di che si tratta. La legge attribuisce agli uni ed agli altri la vocazione a questi posti, ma in quale proporzione, in quale misura debbano gli uni e gli altri esservi chiamati non è in alcuna parte della legge giudiziaria stabilito. Ciò dimostra chiaramente che un diritto vero e proprio non si può dire acquisito nè dagli aggiunti giudiziari, nè dai pretori. Sta però in fatto che nella pratica si sogliono distribuire questi posti tra i pretori e gli aggiunti giudiziari non già nella proporzione che

crede l'onorevole Della Rocca, ma nella proporzione che verrebbe ora stabilita nella legge.

Così stando le cose, la condizione degli aggiunti giudiziari non verrà dalla nuova legge nè punto nè poco pregiudicata.

Questa spiegazione varrà, io spero, a tranquillare l'animo dell'onorevole Della Rocca, al quale rivolgo preghiera, di considerare che per gli aggiunti giudiziari rimarrà sempre aperta un'altra speciale vocazione, ed è la vocazione ai posti di sostituti procuratori del Re, dei quali essi sono talora chiamati ad esercitare l'ufficio. Questi funzionari saranno sempre tenuti in particolar conto per le promozioni a siffatti posti, quando nel loro tirocinio abbiano pei medesimi dimostrata una particolare attitudine.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Samarelli insiste nella sua proposta?

**SAMARELLI.** V'insisto.

**PRESIDENTE.** La Commissione l'accetta?

**PUCINI, relatore.** L'accetta.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 7:

« Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui all'articolo 6.

« Agli alunni e scrivani nominati prima dell'attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario. L'esame che dovessero tuttora sostenere per essere abilitati agli uffici di cancelleria sarà regolato dalle norme stabilite con questa legge. »

E qui verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Samarelli la quale consiste in queste parole: « meno per ciò che si richiede nel numero 1 dell'articolo 160. »

Quest'aggiunta è accettata dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Pongo dunque ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Samarelli.

(La Camera approva.)

Ora viene un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, che sarebbe articolo 8, concepito nel modo seguente:

« L'articolo 202 dell'attuale ordinamento giudiziario è soppresso. »

**PUCINI, relatore.** La Commissione a maggioranza deliberò di proporre che la discussione dell'articolo testè letto fosse staccata dal presente progetto di legge, e considerata per se stessa come una legge da sè stante, fosse messa all'ordine del giorno in una delle più prossime sedute per potere formare soggetto di esame e di discussione separata.